



Comune di Arquata Scrivia

Provincia di Alessandria

P.zza S. Bertelli, 21 – 15061 Arquata Scrivia Tel 0143-600411 - Fax 0143-600417

Codice Fiscale: 00274600063 - Cod. IBAN: IT45 T 05696 01400 000040800X56

P.E.C.: comune.arquatascrivia.al@legalmail.it

Servizio PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA AMBIENTE

Determinazione n. 261 del 23/07/2020

N. per servizio 22

**OGGETTO: PROCEDIMENTO DI BONIFICA AI SENSI D.LGS. 152/2006 E S.M.I. RELATIVA AL
PUNTO VENDITA CARBURANTI Q8 0547 UBICATO IN VIA ROMA 54. APPROVAZIONE
PROGETTO DI BONIFICA PRESENTATO AL PROTOCOLLO COMUNALE N. 4760 (PARTE 1) E
N. 4772 (PARTE 2) DEL 17/03/2020 E S.M.I.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- gli artt. 107 e seguenti del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, relativi ai Responsabili dei Servizi;
- gli artt. 169 e seguenti dello stesso D.Lgs. n. 267/2000, relativi alla gestione del bilancio;
- lo Statuto del Comune;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- l'art. 163 comma 3 del D.Lgs nr. 267/2000;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. 118/2011, dal 1° gennaio 2016 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

VISTE la deliberazioni della Giunta comunale:

- n. 36 in data 30/04/18 ad oggetto “Riorganizzazione servizi comunali – determinazioni;
- n. 42 in data 16/05/19 ad oggetto “Riorganizzazione servizi comunali–ulteriori determinazioni;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- del Decreto Sindacale nr. 19 del 30/12/2019 di Affidamento incarichi ai Responsabili dei Servizi comunali titolari di P.O. fino al 31/12/2020 adottato ai sensi dell'articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 267/18.8.2000;
- del Decreto Sindacale nr. 7 in data 03/02/2020 di incarico ex art.110 co.1 D.Lgs. 2697/2000 per affidamento incarico Responsabile del servizio Territorio LLPP dal 1° febbraio 2020 fino alla scadenza del mandato amministrativo del Sindaco;

- del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi vigente (adottato con deliberazione di Giunta Comunale di data 22/01/1999 n. 7 e successive modifiche);

PREMESSO che le procedure di approvazione dei progetti di bonifica e di autorizzazione degli interventi sono disciplinate dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. alla parte quarta, titolo V e relativi allegati;

CONSIDERATO quanto disposto dall'art. 43 della L.R. 23/04/2007, n. 9, che conferma in capo al Comune, ai sensi della L.R. 07/04/2000, n. 42, la competenza all'approvazione dei progetti di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, redatti secondo i criteri degli allegati al Titolo V della Parte IV del D. Lgs. 152/2006, sentito il parere dell'apposita Conferenza dei Servizi convocata ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. e recepite le eventuali osservazioni della Provincia;

DATO ATTO inoltre di quanto segue:

- durante le attività di modifica dell'I.D.C. riguardanti il punto vendita Q8 sito in via Roma 54, avviate con comunicazione della ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.A. (Kupit) ai sensi della DGR 07/07/2008 n. 31 – 9131, pervenuta in data 01/08/2017 al prot. 11169, sono state rilevate evidenze di potenziale contaminazione da idrocarburi, comunicate agli enti competenti con nota prot. 1073 in data 22/01/2018 ai sensi dell'art. 4 del D.M. 31/2015 e del D.lgs 152/06;
- al fine di limitare la diffusione della potenziale contaminazione sono stati messi in atto da parte della suddetta ditta interventi di prevenzione e messa in sicurezza di emergenza tra i quali l'esecuzione, in contraddittorio con ARPA, di indagini ambientali;
- a seguito degli esiti analitici del laboratorio di parte della ditta Kupit sui campioni prelevati, che hanno mostrato la conformità della matrice terreno ai valori delle CSC di legge per siti ad uso commerciale/industriale, in data 22/03/2018 Kupit ha autocertificato con nota prot. com. n. 5343 il ripristino della qualità ambientale presso il punto vendita carburanti;
- in data 02/05/2018 è pervenuto al protocollo comunale n. 7135 il contributo tecnico di ARPA, contenente i risultati delle analisi effettuate sui controcampioni di terreno prelevati in contraddittorio con la ditta, dai cui esiti analitici è risultata la non conformità alle CSC di uno dei campioni prelevati (parete ovest dello scavo), pertanto il Comune di Arquata Scrivia, con nota prot. 8166 in data 22/05/2018, ha richiesto la realizzazione di adeguati interventi per la gestione della criticità ambientale ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 4 del D.M. 31/2015;
- in data 09/06/2018, con nota prot. 9793, la ditta Mares S.r.l., incaricata da Kupit delle verifiche della qualità ambientale del sottosuolo del sito, per elaborare un modello concettuale definitivo del sito e predisporre quindi il documento di Analisi di Rischio, ha proposto l'esecuzione di indagini integrative, chiedendo proroga al 30/10/2018 per la presentazione del documento succitato;
- accordata da parte del Comune di Arquata Scrivia proroga di mesi 3 e pertanto fino al 30/09/2018, tra la fine di luglio e l'inizio di agosto 2018 Mares ha eseguito, in contraddittorio con gli Enti, le indagini integrative che hanno portato alla redazione del documento **“Analisi di rischio sito-specifica ai sensi del D.lgs 152/2006 e s.m.i. e del D.M. 31/2015”**, redatto per Mares S.r.l. da HPC Italia S.R.L. per conto di Kuwait Petroleum Italia S.P.A., depositato in data **29/09/2018** al protocollo comunale n. **15307**;
- con nota Prot. n. 16042 del 15/10/2018 il Comune di Arquata Scrivia ha convocato per il 13/11/2018 la Conferenza dei Servizi per l'esame e l'approvazione del succitato documento, ai sensi dell'art. 14 della legge 241/1990;
- la Conferenza dei Servizi ha concluso i propri lavori esprimendo PARERE FAVOREVOLE all'approvazione dell'**“Analisi di Rischio Sito Specifica”**, con le seguenti prescrizioni testualmente riportate:

Parere Arpa:

“Si prende atto dell'elaborazione della presente Analisi di Rischio e se ne condivide l'impianto, nella definizione del Modello Concettuale del Sito, nell'individuazione delle Concentrazioni rappresentative alla Sorgente, dei parametri di input inseriti e di output che ne derivano.

Relativamente ai superamenti delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione al Punto di Conformità, nel ribadire quanto contenuto nella nota G07_2018_01635_02 (invia con Protocollo Arpa n°094751 del 29/10/2018) si chiede che, sulla base delle risultanze del campionamento in programma per il 15 novem-

bre, qualora si confermassero superamenti ai limiti normativi, venga messo in atto un sistema di Messa in Sicurezza d'Emergenza, con la finalità di scongiurare il propagarsi della contaminazione al di fuori dei confini del sito. Si chiede inoltre che il monitoraggio della falda abbia una durata biennale con frequenza trimestrale. Nel caso in cui persistessero i superamenti degli obiettivi di bonifica, dovrà essere presentato agli Enti competenti un progetto contenente gli interventi di Messa in Sicurezza o di bonifica finalizzati a riportare la contaminazione ai valori di CSC (ai POC) o di CSR negli altri piezometri, così come stabilito dai commi 3 e 4 dell'art. 4 del DM 31/2015.

Relativamente alla proposta di effettuare un Monitoraggio Soil gas, finalizzato alla misura in campo delle concentrazioni di gas interstiziali ed al calcolo del rischio che ne deriva, si chiede di fornire le seguenti specifiche tecniche:

- indicare le metodiche di campionamento ed analisi che si intendono utilizzare,
- utilizzare fiale in carbone,
- campionare per circa 180 minuti, ad un flusso di 0.1 litri/minuto;
- precisare i tempi delle operazioni di spurgo calcolato in base al volume ed alla portata utilizzata.

Sulla base di quanto sopra esposto questo Ente, per quanto di competenza, si esprime nei termini sopra riportati, auspicando il recepimento delle integrazioni richieste e delle osservazioni avanzate.”

Parere Provincia:

“Preliminarmente si rileva che la documentazione prodotta deve essere firmata e timbrata da professionisti abilitati per le relative competenze.

Per quanto riguarda l'Analisi di Rischio, si concorda con il modello concettuale presentato, con le sorgenti di contaminazione individuate e i percorsi di esposizione considerati. Si concorda con l'effettuazione di analisi dirette di soil gas per verificare i rischi di inalazione vapori in ambienti indoor e per quanto riguarda la realizzazione delle celle soil gas ed i metodi di campionamento, ci si rimette a quanto ARPA vorrà esprimere nell'ambito delle proprie competenze tecnico-scientifiche.

Per quanto riguarda il campionamento delle acque eseguito il 22/08/2018, nel documento si legge che “è emersa nel piezometro denominato PZ03 la non conformità alle CSC per i parametri idrocarburi totali e MTBE, mentre i restanti campioni prelevati sono risultati conformi ai limiti previsti”. Visto che il piezometro PZ03 è stato individuato come punto di conformità (POC), un superamento delle CSC in tale punto deve comportare la sollecita realizzazione di misure di messa in sicurezza d'emergenza (MISE) che non permettano alla contaminazione di propagarsi all'esterno del sito. Non si condivide pertanto quanto riportato nel documento in relazione al programma di monitoraggio delle acque sotterranee, dove si prevedono eventuali interventi su PZ03 solo a valle degli esiti del suddetto piano che ha la durata di un anno.

Preso atto della nota della ditta HPC Italia S.r.l. pervenuta in data 30/10/2018 prot. n.77552 con la quale si comunica che il 15/11/2018 sarà eseguito il monitoraggio delle acque sotterranee del sito, si chiede che, non appena siano disponibili, i risultati di tali campionamenti vengano inviati agli Enti e nel caso permanga la non conformità per il piezometro Pz03, vengano subito realizzati degli interventi adeguati di messa in sicurezza d'emergenza.

Nel caso la contaminazione delle acque persista, dovrà poi essere presentato un Progetto di Messa in sicurezza o Bonifica ai sensi della vigente normativa.

Si fa presente infine che la Regione Piemonte, con la determinazione n. 263 del 12/05/2008, ha approvato la "Scheda di sintesi del sito" che deve essere prodotta insieme alla documentazione relativa ad ogni fase progettuale dell'iter di bonifica. Se ne chiede pertanto la produzione.

Considerato quanto sopra esposto, e subordinatamente all'acquisizione delle integrazioni richieste, si esprime parere favorevole all'approvazione dell'analisi di Rischio presentata.”

dando mandato al Comune per il rilascio degli atti di approvazione dell'analisi di rischio come risulta dal verbale della seduta, che, unitamente ai pareri degli enti, è allegato al provvedimento di approvazione dell'ADR al fine di costituirne parte integrante e sostanziale;

- con la nota di **integrazione in data 14/12/2018, pervenuta al prot. 19395 in data 15/12/2018**, la ditta Mares ha trasmesso quanto richiesto in sede di conferenza dei servizi;
- in merito alle suddette integrazioni, la Provincia, in data 14/01/2019 con protocollo n. 783, ed Arpa, in data 18/01/2019 con protocollo n. 1086, hanno espresso **parere favorevole** all'approvazione dell'ADR, fermo restando il recepimento di **alcune indicazioni operative** riportate nei suddetti pareri;
- **con nota in data 28/01/2019, registrata al protocollo comunale n. 1686 del 29/01/2019**, la società HPC ha comunicato che sono state recepite le indicazioni degli Enti relative alla realizzazione dei punti SGS e alle modalità di campionamento dei soil gas eha fornito alcune ulteriori informazioni richieste nei suddetti pareri;
- **con propria determinazione n. 7 in data 16/05/2019 è stato approvato** il documento **“Analisi di Rischio sito-specifica ai sensi D.lgs. 152/2006 e s.m.i.”** relativo al punto vendita carburanti

Q8 0547, ubicato in Via Roma, redatto per Mares S.r.l. da HPC Italia S.R.L. per conto di Kuwait Petroleum Italia S.P.A., **pervenuto al Comune in data 29/09/2018 al protocollo n. 15037, successivamente integrato con nota prot. 19395 del 15/12/2018 e secondo le precisazioni trasmesse con nota prot. 1686 del 29/01/2019**, ai sensi di quanto stabilito dal D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalla L.R. 9/07, nell'ambito delle funzioni attribuite al Comune in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;

- nella predetta determinazione è stato fissato il termine massimo di sei mesi decorrenti dalla stessa, entro i quali avrebbe dovuto essere presentato il Progetto Operativo di Bonifica ai sensi della vigente normativa, successivamente prorogati;

VISTO il Progetto di Bonifica presentato dalla ditta Mares s.r.l., per conto di Kuwait Petroluem Italia SpA, registrato al protocollo generale comunale **al n. 4760 (PARTE 1) e al n. 4772 (PARTE 2) del 17/03/2020** e reiterato in data 09/04/2020, prot. n. 5573;

CONSIDERATO che per l'esame del suddetto progetto è stata convocata la Conferenza dei Servizi Semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della Legge 241/1990 e s.m.i., mediante comunicazione del Comune **prot. n. 6951 in data 25/05/2020**, in considerazione della sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi operata, prima dal D.L. 17/3/2020, n. 18, poi dal D.L. 8/4/2020, n. 23, in relazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, e che nella stessa comunicazione è stato reso noto ai richiedenti che, *“nel caso in cui ricorrono le condizioni di cui all'art. 95 del Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), deve essere preventivamente ottenuto il Nulla Osta da parte del Ministero dello Sviluppo Economico secondo il procedimento illustrato in allegato”* e che, ai fini di scongiurare possibili interferenze con i sottoservizi presenti nel sito, sarebbe stato necessario rivolgersi ai gestori degli stessi, allegando peraltro i contatti relativi;

ATTESO che, a seguito dell'esame del succitato Progetto Operativo di Bonifica da parte degli enti preposti, sono pervenuti i contributi tecnici da parte di Arpa, in data 29/05/2020, prot. 7082, e Provincia, in data 28/05/2020, prot. 7057, che hanno evidenziato entrambi la necessità di un riesame del progetto alla luce delle osservazioni negli stessi contenute e come tali sono stati comunicati ai richiedenti con nota del Comune prot. n. 7312 del 05/06/2020;

VISTA inoltre:

- la documentazione pervenuta in riscontro ai suddetti contributi tecnici, presentata dalla ditta Mares s.r.l., per conto di Kuwait Petroluem Italia SpA, **in data 09/07/2020, prot. n. 8858**, di revisione del Progetto di Bonifica attuata sulla base delle osservazioni degli enti;
- la nota di precisazione pervenuta da Mares Srl in data **15/07/2020, prot. n. 9140** in merito agli adempimenti di cui al “codice delle comunicazioni elettroniche”, secondo quanto evidenziato nella nota comunale prot. n. 6951 del 25/05/2020 di convocazione della conferenza dei servizi;

ACQUISITI in merito i contributi tecnici di PROVINCIA, ARPA e ASL AL espressi come segue:

- Contributo tecnico di ASL AL in data **16/07/2020 prot. 9216** riportante testualmente le seguenti prescrizioni:

“...si chiede, come indicato da ARPA che, qualora venissero riscontrate misure comprovanti una sospetta contaminazione, nonché evidenze visive ed olfattive della presenza di inquinanti superiori alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione o alla CSR, vengano effettuati gli opportuni campionamenti del terreno, riferendosi alla corretta destinazione d'uso del sito. Si rimarca la necessità di escludere effetti sulle persone e sugli edifici, dovuti alla presenza di un campo elettrico alla base del metodo di bonifica. Per la stessa ragione si concorda sulla necessità di inserire il campionamento dei metalli, nel piano di monitoraggio ante-operam e post-operam del terreno e della falda.”

- Contributo tecnico della Provincia in data **17/07/2020 prot. 9249** riportante testualmente le seguenti prescrizioni:

1) Nel testo non viene specificato quale sostanza additivante (nutriente) verrà utilizzata in caso di adozione della subirrigazione, in sussidio alla tecnologia Ekogrid, sebbene dalla lettura della Tav. 2 pare sia previsto di utilizzare l'urea. E' invece necessario che la scelta della sostanza da utilizzare, anche solo in ipotesi, ven-

ga supportata da idonee motivazioni, riportando la scheda di sicurezza del composto ed esplicitando eventuali rischi connessi con l'utilizzo...”;

2) Le acque provenienti dall'impianto Pump&Treat, utilizzate per la subirrigazione, dovranno essere conformi, come richiesto, ai limiti di cui alla Tab. 2 Allegato 5, Parte Quarta, Titolo V del DLgs. 152/06 e s.m.i., ed è previsto che "gli esiti dei controlli verranno trasmessi agli Enti competenti nell'ambito dei report di monitoraggio della bonifica". Si ritiene invece necessario che le analisi per la conformità vengano inviate agli Enti prima della reimmissione nel terreno per subirrigazione.

3) Casi di applicazione della tecnologia Ekogrid: era stato richiesto "se tale tecnica sia già stata applicata anche a siti in Italia ed in siti ubicati in un contesto urbano, con presenza di sottoservizi e strutture metalliche interrate e ancora in attività", e nel documento fornito si riporta che "la scrivente ha avviato progetti di bonifica approvati dagli Enti competenti in contesti urbani ed extraurbani nel territorio nazionale su PV attivi e dismessi". E' invece stata fornita la documentazione inerente un intervento di bonifica con tecnologia Ekogrid effettuato in Finlandia, presso un sito effettivamente assimilabile a quello di Arquata Scrivia per collocazione urbanistica. Sebbene le informazioni fornite in merito appaiano obiettivamente sintetiche, ed il quadro di contaminazione sia solo in parte sovrapponibile rispetto a quello del sito di Arquata, non sono messi in risalto particolari problemi legati all'utilizzo di correnti elettriche. Sono state inoltre fornite informazioni aggiuntive circa la problematica delle correnti vaganti, e sulle tecniche adottabili per evitare fenomeni di corrosione alle strutture interrate. Si ritiene peraltro necessario che nell'ambito del procedimento, ai fini di un definitivo assenso da parte dell'autorità competente, i gestori dei vari sottoservizi si pronuncino univocamente ed espressamente con parere favorevole all'intervento previsto. Inoltre, si richiede che la ditta documenti formalmente l'esito della verifica circa la ricorrenza – o meno – delle condizioni di cui all'art. 95 del Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche). In caso positivo, il nulla osta preventivo da parte del Ministero dello Sviluppo Economico dovrà essere comunicato a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento.

Tenuto conto di quanto sopra esposto, si ritiene che le riserve di cui ai punti elencati possano essere superate mediante l'adozione di idonee prescrizioni, non essendo preclusive ai fini dell'approvazione del Progetto Operativo di Bonifica, così come da ultimo integrato.”

- Contributo tecnico di ARPA in data **18/07/2020** prot. **9291** con le seguenti prescrizioni testualmente riportate:

“- Si reputa congrua la descrizione dell'impianto di subirrigazione fornita dal proponente; a tal proposito, si chiede che preventivamente all'approvazione del progetto, venga specificato quale nutriente si intende utilizzare e ne venga fornita la scheda tecnica, unitamente alle motivazioni che hanno portato ad individuare tale sostanza. Questa Agenzia prescrive che le acque in uscita dall'impianto di Pump&Treat non vengano convogliate nel serbatoio ai fini della subirrigazione, qualora non risultassero conformi alle CSC previste per le acque sotterranee.

- Si ritiene opportuno che prima dell'avvio dei lavori propedeutici alla realizzazione del progetto di bonifica, si provveda ad implementare il set analitico previsto nel monitoraggio, con i metalli. Tale campionamento assumerà valenza di monitoraggio ante operam, finalizzato ad acquisire un termine di confronto per le opportune future valutazioni.

- Si prende atto dei casi studio realizzati in un contesto urbano al di fuori del territorio nazionale e dell'eventuale problematica legata alla corrosione delle strutture metalliche dovute a correnti vaganti che il progetto stesso dell'EKOGRID tende a ridurre ed a rendere praticamente nulla, per via di una serie di accorgimenti già standardizzati finalizzati ad ovviare all'eventuale problematica. A questo si aggiunge che nel caso in esame gli elettrodi non saranno posti in vicinanza delle cisterne presenti. Tuttavia, al fine di applicare la tecnologia prospettata in assoluta sicurezza, in particolare per gli edifici che sorgono sul piazzale ed i residenti, si ritiene congruo che i gestori dei vari sottoservizi si esprimano al riguardo.

Si richiede infine alla ditta di verificare formalmente se sussistono le condizioni previste dalla normativa di richiesta al Ministero dello Sviluppo Economico del nulla osta preventivo, che in caso affermativo dovrà essere comunicato agli Enti competenti.

Sulla base di quanto sopra esposto questo Ente, per quanto di competenza, si esprime nei termini sopra riportati, non ravvisando elementi ostativi alla documentazione presentata, previo recepimento delle prescrizioni indicate ed acquisizione da parte dei gestori dei sottoservizi di un opportuno parere per far sì che il progetto descritto sia realizzato garantendo la massima sicurezza dell'ambiente e del contesto in cui si inquadra.”

RITENUTO pertanto opportuno procedere nel modo seguente:

- 1) approvare la seguente documentazione, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalla L.R. 9/07, nell'ambito delle funzioni attribuite al Comune in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati: **“Progetto di bonifica del punto vendita PV Q8 0547, sito via**

Roma 54, Arquata Scrivia (AL)", presentato dalla società Mares S.r.l., in nome e per conto di Kuwait Petroleum Italia S.p.A., registrato al protocollo comunale n. 4760 (PARTE 1) e n. 4772 (PARTE 2) del 17/03/2020, reiterato con prot. n. 5573 in data 09/04/2020 e integrato in data 09/07/2020, prot. n. 8858 e in data 15/07/2020, prot. n. 9140;

- 2) allegare al presente provvedimento, al fine di costituirne parte integrante e sostanziale, i seguenti atti e documenti:
 - pareri degli enti espressi su progetto di bonifica (Provincia di AL prot. n. 7057 del 28/05/2020 - ARPA Dipartimento Piemonte Sud Est prot. n. 7082 del 29/05/2020);
 - pareri degli enti in merito a progetto di bonifica come integrato con documentazione presentata al Comune prot. n. 8858 del 09/07/2020 (Provincia di AL prot. n. 9249 del 17/07/2020 - contributo tecnico ARPA prot. n. 9291 del 18/07/2020 - parere ASL AL prot. n. 9216 del 16/07/2020);
- 3) subordinare l'inizio lavori all'assolvimento delle prescrizioni impartite dagli Enti in ragione della necessità di garantire la massima sicurezza dell'ambiente e del contesto in cui si inquadra la bonifica;
- 4) trasmettere la presente anche ai gestori dei sottoservizi per portarli a conoscenza della necessità dell'acquisizione da parte di Mares S.r.l., in nome e per conto di Kuwait Petroleum Italia S.p.A. di un loro necessario parere favorevole all'intervento per far sì che il progetto di bonifica sia realizzato garantendo appunto la massima sicurezza dell'ambiente e del contesto in cui si inquadra, con particolare riferimento al pericolo che correnti vaganti possano danneggiare le tubature metalliche presenti;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della procedura seguita ai sensi e per gli effetti del "Regolamento controllo interno di gestione e regolarità delle procedure amministrative" adottato con D.C.C. n. 2 del 31/01/2013;

VISTO il testo unico (D.Lgs 267/2000 e s.m.i.);

DATO ATTO altresi:

- della conformità del presente provvedimento con gli atti d'indirizzo politico-gestionale;
- che si prescinde dal parere di regolarità contabile in quanto il presente provvedimento risulta privo di rilevanza ai fini contabili;
- che le premesse costituiscono parte integrante della presente determinazione;

DETERMINA

1) DI APPROVARE la seguente documentazione, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalla L.R. 9/07, nell'ambito delle funzioni attribuite al Comune in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati:

- "Progetto di bonifica del punto vendita PV Q8 0547, sito via Roma 54, Arquata Scrivia (AL)" presentato dalla società Mares S.r.l., in nome e per conto di Kuwait Petroleum Italia S.p.A., registrato al protocollo comunale n. 4760 (PARTE 1) e n. 4772 (PARTE 2) in data 17/03/2020 e successive integrazioni/revisione presentate al Comune con prot. n. 8858 in data 09/07/2020 e con prot. 9140 in data 15/07/2020;

2) DI ALLEGARE al presente provvedimento, al fine di costituirne parte integrante e sostanziale, i seguenti atti e documenti:

- pareri degli enti espressi su progetto di bonifica (Provincia di AL prot. n. 7057 del 28/05/2020 - ARPA Dipartimento Piemonte Sud Est prot. n. 7082 del 29/05/2020);
- pareri degli enti in merito a progetto di bonifica come integrato con documentazione presentata al Comune prot. n. 8858 del 09/07/2020 (Provincia di AL prot. n. 9249 del 17/07/2020 - contributo tecnico ARPA prot. n. 9291 del 18/07/2020 - parere ASL AL prot. n. 9216 del 16/07/2020);

3) DI SUBORDINARE l'inizio dei lavori a quanto segue:

a) assolvimento delle prescrizioni degli Enti, come da pareri allegati, sintetizzate come segue:

- è necessario che venga specificato quale sostanza nutriente si intende utilizzare in caso di adozione della subirrigazione, in sussidio alla tecnologia Ekogrid, anche solo in ipotesi (urea?) e che ciò venga supportato da idonee motivazioni, riportando la scheda tecnica di sicurezza del composto ed esplicitando eventuali rischi connessi con l'utilizzo;
- è necessario che si provveda ad implementare il set analitico, previsto nel monitoraggio, con i metalli. Tale campionamento assumerà valenza di monitoraggio ante operam, finalizzato ad acquisire un termine di confronto per le opportune future valutazioni;
- è necessario acquisire univoco ed espresso parere favorevole da parte dei gestori dei vari sottoservizi in merito all'intervento previsto, stante la necessità di scongiurare il pericolo che correnti vaganti possano danneggiare le tubature metalliche presenti, oltre che per evitare interferenze con le reti interrate;
- è necessario documentare formalmente l'esito della verifica circa la ricorrenza – o meno – delle condizioni di cui all'art. 95 del Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), in quanto la comunicazione trasmessa in merito, pervenuta al Comune in data 15/07/2020, prot. n. 9140, indica il generico non sussistere delle condizioni di cui al predetto articolo, ma non ne documenta le ragioni e, qualora dalla suddetta approfondita analisi dovesse scaturire la necessità del nulla osta preventivo da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, questo dovrà essere comunicato a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento;

b) presentazione delle garanzie finanziarie a favore del Comune di cui al successivo punto 6);

4) DI AUTORIZZARE la realizzazione degli interventi, secondo il cronoprogramma allegato al progetto, ribadendo che l'inizio dei lavori non potrà avvenire prima di aver adempiuto integralmente a quanto richiesto al punto 3);

5) DI DARE ATTO che è fatta salva l'individuazione di ulteriori prescrizioni che dovessero rendersi necessarie durante l'esecuzione dei lavori;

6) DI STABILIRE nel 20% la percentuale da applicare al capitale assicurato in relazione all'intervento e pertanto di stabilire in **€ 73.619,65** l'importo della garanzia finanziaria di cui all'art. 242, comma 7, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., da prestare a favore del Comune ai sensi della Legge Regionale 42/2000, come modificata dall'art. 25 della L.R. 3 dell'11/03/2015, con le modalità stabilite dalla D.G.R. 6 ottobre 2003, n. 41 – 10623, pari appunto al 20% del totale dei costi stimati dell'intervento, indicato in € 368.098,24 (già incrementati del 5% ai sensi delle disposizioni regionali e del 2% ai sensi delle disposizioni provinciali) come indicato nella tabella di sintesi allegata alla presente determinazione sotto la lettera "A";

7) DI DARE ATTO che la certificazione di avvenuta bonifica dell'area oggetto del presente progetto di bonifica verrà rilasciata dalla Provincia di Alessandria, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

8) DI RENDERE NOTO che la sottoscritta ha effettuato il controllo di regolarità amministrativa del presente atto nella sua preventiva fase di formazione e che pertanto esprime su di esso PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA ATTESTANTE LA LEGITTIMITÀ, LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 7 del REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI approvato con deliberazione del Consiglio n.02 del 31/01/2013;

9) DI TRASMETTERE il presente provvedimento esclusivamente via PEC a:

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Arquata Scrivia. Operatore incaricato: UBALDESCHI MONICA (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - kupitambiente@pec.q8.it
Mares S.r.l. - Settore Protezione Ambientale - ambiente@pec.maresitalia.it
HPC Italia s.r.l - hpcitalia@legalmail.it

10) DI TRASMETTERE inoltre il presente provvedimento, unitamente al progetto di bonifica, ai sottoindicati gestori dei sottoservizi per portarli a conoscenza della necessità dell'acquisizione da parte di Mares s.r.l., in nome e per conto di Kuwait Petroleum Italia S.p.A., di un loro necessario parere favorevole all'intervento per le ragioni più sopra evidenziate:

- Gestione Acqua S.p.A. (per acquedotto e fognatura): gestioneacqua@pec.it
- Reti s.r.l. (per gas metano): info.retisrl@pec.it
- Telecom Italia S.p.A. (per reti telefoniche): aoa.no.aol.piemonte@pec.telecomitalia.it
- e-distribuzione (per reti elettriche): e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

10) DI INVIARE copia del presente provvedimento, per quanto di competenza, ai seguenti Enti:

Regione Piemonte - Settore Bonifiche – territorio-ambiente@cert.regionepiemonte.it;
Provincia di Alessandria – Dir. Ambiente - protocollo.ambiente@cert.provincia.alessandria.it;
A.R.P.A. Dipartimento Piemonte Sud Est – dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it;
ASL AL Dipartimento Prevenzione – S.I.S.P. - aslal@pec.aslal.it

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito internet comunale;

DI DARE ATTO dell'assenza di cause di conflitti di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dall'art. 1 comma 41 della Legge 190/2012 ai sensi del quale "*il Responsabile del procedimento e i Titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale, devono astenersi in caso di conflitto di interessi segnalando ogni situazione di conflitto anche potenziale*";

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso a sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.:

–giurisdizionale al T.A.R. di Torino ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104 entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

oppure in alternativa:

–straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

**Il Responsabile del servizio
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA AMBIENTE
F.to: UBALDESCHI arch. MONICA**

